

# Z Invest

Contratto di assicurazione a vita intera,  
a premio unico, con possibilità di  
versamenti aggiuntivi

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Minervir
- Glossario
- Modulo di Proposta

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione  
della Proposta di assicurazione**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.**



# Scheda sintetica

**La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

## 1. Informazioni generali

### 1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al gruppo Zurich Italia.

### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 407.899.063 di cui:

- La parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 231.688.587;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 804.263.

L'indice di solvibilità 1,33 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 341,5 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 257,6 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

### 1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Z Invest.

### 1.d) Tipologia di contratto

***Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.***

### 1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato. ***È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.***

### 1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Qualora il Contraente scegliesse la tariffa 37 T l'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 10.000,00 né superiore a euro 29.999,99. Per le tariffe 38 T e 39 T l'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 30.000,00.

È facoltà del Contraente effettuare, dopo aver versato il premio alla sottoscrizione, versamenti aggiuntivi ciascuno di importo non inferiore a euro 2.500,00.

**In ogni caso, il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi a eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati alla gestione separata Zurich Fund, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00. Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all'Art. 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali relative ad ogni tariffa.**

## 2. Caratteristiche del contratto

Z Invest è un prodotto assicurativo che abbina caratteristiche tipicamente assicurative, quali la garanzia di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, con finalità di investimento, grazie alla partecipazione, per mezzo di una misura di rivalutazione del capitale assicurato, al rendimento della Gestione Separata di tipo assicurativo denominata "Zurich Fund". Per le tariffe 37 T e 38 T, la rivalutazione viene acquisita in via definitiva, mentre, per la tariffa 39 T, viene liquidata annualmente come prestazione aggiuntiva ricorrente.

La scelta della tariffa di riferimento viene effettuata dal Contraente unicamente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione e non può più essere variata nel corso della durata contrattuale.

I rischi demografici derivanti dalla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato sono a carico della Società, che pertanto non trattiene il relativo premio di rischio dai premi versati dal Contraente. L'eventuale parte di premio trattenuta per il pagamento delle spese di emissione non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione E della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

***Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:***

**- Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

**- Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato per la sola tariffa 39 T**

In caso di vita dell'Assicurato ad ogni 31 dicembre, la Società garantisce il pagamento al Contraente dell'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente.

Il rendimento minimo garantito previsto è pari allo 0% annuo. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al Contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente, per le tariffe 37 T e 38 T, mentre vengono liquidate sotto forma di prestazione aggiuntiva ricorrente per la tariffa 39 T.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo dei premi unici versati.

***Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 7 delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.***

## 4. Costi

***La Società al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.***

***I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.***

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

***Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie"***

***Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.***

Le seguenti tabelle sono state elaborate, per ciascuna delle tariffe disponibili, considerando i seguenti

parametri:

**Livelli di premio unico:**

- per la tariffa 37 T: euro 15.000,00
- per le tariffe 38 T e 39 T: euro 30.000,00

**Durata del contratto:** a vita intera.

**Sesso ed età dell'Assicurato:** qualunque

**Tasso di rendimento degli attivi:** 3%

Tariffa 37 T		Tariffa 38 T		Tariffa 39 T	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,47%	5	2,30%	5	1,30%
10	1,43%	10	2,30%	10	1,30%
15	1,42%	15	2,30%	15	1,30%
20	1,42%	20	2,30%	20	2,30%
25	1,41%	25	2,30%	25	2,30%

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

*In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata Zurich Fund negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.*

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Fund	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (tariffa 37)	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (tariffe 38 T e 39 T)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2010	4,51%	3,11%	3,21%	3,35%	1,55%
2011	4,41%	3,01%	3,11%	4,89%	2,73%
2012	3,47%	2,07%	2,17%	4,64%	2,97%
2013	3,83%	2,43%	2,53%	3,35%	1,17%
2014	3,84%	2,44%	2,54%	2,08%	0,21%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## 6. Diritto di ripensamento

**Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.**

\*\*\*\*\*

**Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.**

*Il Rappresentante legale  
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornate al 1° dicembre 2015.

# Nota informativa

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.  
Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.**

## A. Informazioni sulla Società di assicurazione

### 1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159. Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

## B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte

### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto (c.d. a vita intera) coincide con la vita dell'Assicurato.

**Il presente contratto prevede le prestazioni sotto elencate:**

#### **Prestazioni principali: Prestazioni in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari, previa richiesta scritta, il capitale assicurato in vigore al 31 dicembre precedente la data del decesso dell'Assicurato, al netto dei riscatti parziali intervenuti prima del decesso, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per la frazione d'anno fino alla data del decesso stesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

Per maggiori dettagli sul calcolo delle prestazioni in caso di decesso si rinvia all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

#### **Prestazioni in caso di vita solo per la tariffa 39 T**

Nel corso della durata contrattuale la Società riconosce, ad ogni 31 dicembre, l'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente.

Per maggiori dettagli sul calcolo delle prestazioni in caso di vita si rinvia all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali della tariffa 39 T.

La Società non trattiene alcun premio a copertura di rischi demografici dai premi versati dal Contraente.

Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto del contratto è costituito sulla base della capitalizzazione dei premi versati, al netto delle eventuali spese di emissione.

La Società garantisce una rivalutazione annua minima pari allo 0%. La Società pertanto garantisce, anno per anno e fino all'estinzione del contratto, almeno la conservazione del capitale assicurato al netto di eventuali riscatti parziali.

**L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratorio delle prestazioni previste dal contratto.**

### 3. Premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

Il premio è unico e va corrisposto per intero ed in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Per la tariffa 37 T l'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a

10.000,00 né superiore a euro 29.999,99.

Per le tariffe 38 T e 39 T l'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 30.000,00.

È facoltà del Contraente, dopo la conclusione del contratto, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi purché di importo non inferiore a euro 2.500,00.

**Il presente contratto prevede, trascorso un anno dalla sua decorrenza, la facoltà di esercizio del diritto di riscatto.**

Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato alla Società;
- bonifico bancario a favore della Società con addebito del conto corrente intestato al Contraente.
- carta di debito in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012).

Gli eventuali versamenti aggiuntivi possono essere versati con le modalità sopra citate oppure mediante:

- addebito diretto sul conto corrente (S.D.D. - Sepa Direct Debit) del Contraente.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 10 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

**In ogni caso, il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi a eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati alla gestione separata Zurich Fund, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.**

**Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all'Art. 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali relative ad ogni tariffa.**

#### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

I premi versati nel presente contratto, al netto delle eventuali spese di emissione, confluiscono in una Gestione Separata dalle altre attività della Società denominata Zurich Fund.

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento realizzato da Zurich Fund.

Il rendimento attribuito ai Contraenti, con effetto 31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento realizzato nell'esercizio annuale conclusosi il 30 settembre precedente, dedotte le spese di gestione annuali indicate al successivo punto 5.2.

Per maggiori informazioni sulla misura di rivalutazione si rinvia all'articolo 7 "Rivalutazione della prestazione assicurata e spese di gestione" delle Condizioni contrattuali relative alle tariffe 37 T e 38 T, all'articolo 7 "Modalità di calcolo e di pagamento della prestazione aggiuntiva ricorrente" delle Condizioni contrattuali relative alla tariffa 39 T e al regolamento della Gestione separata Zurich Fund che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali stesse.

Maggiori informazioni relative alle modalità di rivalutazione delle prestazioni sono riportate alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## **C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**

### **5. Costi**

Di seguito vengono indicati, per ciascuna tariffa, i relativi costi applicati.

#### **5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **5.1.1. Costi gravanti sul premio**

Spese di emissione sono trattenute dal premio versato alla sottoscrizione.

<b>Spese di emissione</b>	
<b>Tariffa</b>	<b>Importi in euro</b>
37 T	50,00
38 T	0
39 T	0

### 5.1.2 Costi per riscatto

Sulla base della tariffa scelta dal Contraente e del numero di anni trascorsi tra la decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto, per la determinazione del valore complessivo di riscatto, come indicato all'art. 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali, vengono applicati i seguenti costi:

<b>Costi per riscatto</b>			
<b>Tariffa</b>	<b>37 T</b>	<b>38 T</b>	<b>39 T</b>
<b>anno in</b>	<b>aliquota</b>	<b>aliquota</b>	<b>aliquota</b>
2°	3,00%	1,50%	1,50%
3°	2,00%	1,00%	1,00%
4°	1,00%	0,50%	0,50%
>= 5°	0,00%	0,00%	0,00%

**Si rinvia all'Art. 8 "Riscatto" delle Condizioni Contrattuali, relative a ciascuna tariffa, per ulteriori dettagli relativi al meccanismo di riscatto, e all'eventuale applicazione di ulteriori penalizzazioni e costi al verificarsi delle specifiche condizioni previste.**

### 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

<b>Spese di gestione annuali</b>	
<b>Tariffa</b>	<b>aliquota</b>
37 T	1,40%
38 T	1,30%
39 T	1,30%

- aliquota da sottrarre al rendimento realizzato nell'anno dalla Gestione Separata

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari a circa il 49%.

### 6. Sconti

**Il contratto non prevede la possibilità né da parte della Società, né da parte dell'Intermediario di effettuare sconti sul premio.**

### 7. Regime fiscale

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

#### TASSAZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE

a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");

b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.).
- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole

stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute da Zurich in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

### **Diritto proprio dei beneficiari designati**

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti di Zurich pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### **Variazioni transnazionali di residenza**

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

**Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.**

## **D. Altre informazioni sul contratto**

### **8. Modalità di conclusione del contratto**

Si rinvia all'art. 3 "Modalità di conclusione del contratto" delle Condizioni contrattuali relative a ciascuna tariffa per le modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza delle coperture assicurative.

### **9. Riscatto**

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente. Il valore di riscatto è determinato come indicato all'articolo 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

**Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al premio versato.**

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a:  
**Zurich Investments Life S.p.A. - Life Customer Management - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com.**

**Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.**

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato successivamente al 1 gennaio 2012, non potrà risultare

complessivamente superiore a 10 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

## **10. Revoca della proposta**

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

## **11. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

## **12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'art.12 "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali relative a ciascuna tariffa, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

La Società effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.

**Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

**Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.**

**Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società, comunicati e devoluti al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.**

## **13. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la Legge italiana.

## **14. Lingua**

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

## **15. Reclami**

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

### **-Alla Società:**

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta

l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

**I reclami devono essere inviati per iscritto a:**

- **ZURICH INVESTMENTS LIFE spa**  
**Ufficio Gestione Reclami**  
**Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano**  
**Fax numero: 02.2662.2243**  
**E-mail: reclami@zurich.it**
  
- **o tramite il sito internet della Compagnia [www.zurich.it](http://www.zurich.it) dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.**

**- All'IVASS:**

Vanno indirizzati i reclami:

- A- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

**IVASS**  
**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**  
**Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**  
**Fax numero: 06.421.33.353/745**

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia [www.zurich.it](http://www.zurich.it). La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito [www.e.europa.eu/fin-nete](http://www.e.europa.eu/fin-nete)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra

- quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia..

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

## **16. Informativa in corso di contratto**

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel regolamento della Gestione Separata Zurich Fund, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Società si impegna, altresì, a comunicare al Contraente o all'Assicurato le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto. La Società si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore del capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento e relative prestazioni;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Zurich Fund, spese di gestione, tasso annuo di rendimento attribuito.

## **17. Conflitto di interessi**

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata Zurich Fund.

La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa. Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate dai servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società – [www.zurich.it](http://www.zurich.it) – e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

## **E. Progetto esemplificativo delle prestazioni**

***La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata, per ciascuna delle tariffe previste, in base ad una predefinita combinazione delle sole variabili di premio e durata. Per la particolare struttura del prodotto, non si tiene conto del sesso e dell'età dell'Assicurato che non hanno alcun impatto sullo sviluppo delle prestazioni. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:***

***a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;***

***b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3%. Il predetto tasso di rendimento è diminuito di una misura percentuale fissa trattenuta dalla Società sul rendimento della Gestione Separata pari a 1,40%, per la tariffa 37 T e 1,30% per le tariffe 38 T e 39 T.***

***I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.***

***I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione Separata Zurich Fund potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.***

## Tariffa 37 T: sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

### A) TASSO DI RENDIMENTO GARANTITO

Decorrenza: 31.12

Premio Unico: 20.000,00

Capitale Iniziale: 19.950,00

Sviluppo Indicativo per 25 anni

Tasso Tecnico: 0%

Tasso Garantito: 0%

Anni trascorsi	Premi versati	Valori al 31.12 di ogni anno		
		Capitale rivalutato	Capitale in caso morte	Valore di Riscatto fine anno
1	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.351,50
2		19.950,00	19.950,00	19.551,00
3		19.950,00	19.950,00	19.750,50
4		19.950,00	19.950,00	19.950,00
5		19.950,00	19.950,00	19.950,00
6		19.950,00	19.950,00	19.950,00
7		19.950,00	19.950,00	19.950,00
8		19.950,00	19.950,00	19.950,00
9		19.950,00	19.950,00	19.950,00
10		19.950,00	19.950,00	19.950,00
11		19.950,00	19.950,00	19.950,00
12		19.950,00	19.950,00	19.950,00
13		19.950,00	19.950,00	19.950,00
14		19.950,00	19.950,00	19.950,00
15		19.950,00	19.950,00	19.950,00
16		19.950,00	19.950,00	19.950,00
17		19.950,00	19.950,00	19.950,00
18		19.950,00	19.950,00	19.950,00
19		19.950,00	19.950,00	19.950,00
20		19.950,00	19.950,00	19.950,00
21		19.950,00	19.950,00	19.950,00
22		19.950,00	19.950,00	19.950,00
23		19.950,00	19.950,00	19.950,00
24		19.950,00	19.950,00	19.950,00
25		19.950,00	19.950,00	19.950,00

***L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non è possibile il recupero del premio unico versato alla sottoscrizione.***

***Lo sviluppo è stato effettuato su base annua ipotizzando la decorrenza al 31/12 e considerando il solo versamento effettuato alla sottoscrizione.***

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

**AVVERTENZA:** Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Tasso rendimento lordo: 3%  
Spese gestione annua: 1,40%  
Rendimento attribuito: 1,60%  
Tasso tecnico: 0%  
Tasso garantito: 0%  
Misura rivalutazione: 1,60%

Anni trascorsi	Premi versati	Valori al 31.12 di ogni anno		
		Capitale rivalutato	Capitale in caso morte	Valore di Riscatto fine anno
1	20.000,00	20.269,20	20.269,20	19.661,12
2		20.593,51	20.593,51	20.181,64
3		20.923,01	20.923,01	20.713,78
4		21.257,78	21.257,78	21.257,78
5		21.597,90	21.597,90	21.597,90
6		21.943,47	21.943,47	21.943,47
7		22.294,57	22.294,57	22.294,57
8		22.651,28	22.651,28	22.651,28
9		23.013,70	23.013,70	23.013,70
10		23.381,92	23.381,92	23.381,92
11		23.756,03	23.756,03	23.756,03
12		24.136,13	24.136,13	24.136,13
13		24.522,31	24.522,31	24.522,31
14		24.914,67	24.914,67	24.914,67
15		25.313,30	25.313,30	25.313,30
16		25.718,31	25.718,31	25.718,31
17		26.129,80	26.129,80	26.129,80
18		26.547,88	26.547,88	26.547,88
19		26.972,65	26.972,65	26.972,65
20		27.404,21	27.404,21	27.404,21
21		27.842,68	27.842,68	27.842,68
22		28.288,16	28.288,16	28.288,16
23		28.740,77	28.740,77	28.740,77
24		29.200,62	29.200,62	29.200,62
25		29.667,83	29.667,83	29.667,83

*Lo sviluppo è stato effettuato su base annua ipotizzando la decorrenza al 31/12 e considerando il solo versamento effettuato alla sottoscrizione.*

*Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.*

## Tariffa 38 T: sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

### A) TASSO DI RENDIMENTO GARANTITO

Decorrenza: 31.12

Premio unico: 100.000,00

Capitale Iniziale: 100.000,00

Sviluppo indicativo per 25 anni

Tasso tecnico: 0%

Tasso garantito: 0%

Anni trascorsi	Premi versati	Valori al 31.12 di ogni anno		
		Capitale rivalutato	Capitale in caso morte	Valore di Riscatto fine anno
1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.500,00
2		100.000,00	100.000,00	99.000,00
3		100.000,00	100.000,00	99.500,00
4		100.000,00	100.000,00	100.000,00
5		100.000,00	100.000,00	100.000,00
6		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7		100.000,00	100.000,00	100.000,00
8		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9		100.000,00	100.000,00	100.000,00
10		100.000,00	100.000,00	100.000,00
11		100.000,00	100.000,00	100.000,00
12		100.000,00	100.000,00	100.000,00
13		100.000,00	100.000,00	100.000,00
14		100.000,00	100.000,00	100.000,00
15		100.000,00	100.000,00	100.000,00
16		100.000,00	100.000,00	100.000,00
17		100.000,00	100.000,00	100.000,00
18		100.000,00	100.000,00	100.000,00
19		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20		100.000,00	100.000,00	100.000,00
21		100.000,00	100.000,00	100.000,00
22		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23		100.000,00	100.000,00	100.000,00
24		100.000,00	100.000,00	100.000,00
25		100.000,00	100.000,00	100.000,00

*L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato alla sottoscrizione potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 4 anni.*

*Lo sviluppo è stato effettuato su base annua ipotizzando la decorrenza al 31/12 e considerando il solo versamento effettuato alla sottoscrizione.*

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

**AVVERTENZA:** Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Tasso Rendimento Lordo: 3%  
Spese Gestione Annuale: 1,30%  
Rendimento Attribuito: 2,70%  
Tasso Tecnico: 0%  
Tasso Garantito: 0%  
Misura rivalutazione: 2,70

Anni trascorsi	Premi versati	Valori al 31.12 di ogni anno		
		Capitale rivalutato	Capitale in caso morte	Valore di Riscatto fine anno
1	100.000,00	101.700,00	101.700,00 102.700,00	100.174,50
2		103.428,90	103.428,90 105.472,90	102.394,61
3		105.187,19	105.187,19 108.320,67	104.661,25
4		106.975,37	106.975,37 111.245,33	106.975,37 111.245,33
5		108.793,95	108.793,95 114.248,95	108.793,95 114.248,95
6		110.643,45	110.643,45 117.333,67	110.643,45 117.333,67
7		112.524,39	112.524,39 120.501,68	112.524,39 120.501,68
8		114.437,30	114.437,30 123.755,23	114.437,30 123.755,23
9		116.382,73	116.382,73 127.096,62	116.382,73 127.096,62
10		118.361,24	118.361,24 130.528,23	118.361,24 130.528,23
11		120.373,38	120.373,38 134.052,49	120.373,38 134.052,49
12		122.419,73	122.419,73 137.671,91	122.419,73 137.671,91
13		124.500,87	124.500,87 141.389,05	124.500,87 141.389,05
14		126.617,38	126.617,38 145.206,55	126.617,38 145.206,55
15		128.769,88	128.769,88 149.127,13	128.769,88 149.127,13
16		130.958,97	130.958,97 153.153,56	130.958,97 153.153,56
17		133.185,27	133.185,27 157.288,71	133.185,27 157.288,71
18		135.449,42	135.449,42 161.535,51	135.449,42 161.535,51
19		137.752,06	137.752,06 165.896,97	137.752,06 165.896,97
20		140.093,85	140.093,85 170.376,19	140.093,85 170.376,19
21		142.475,45	142.475,45 174.976,35	142.475,45 174.976,35
22		144.897,53	144.897,53 179.700,71	144.897,53 179.700,71
23		147.360,79	147.360,79 184.552,63	147.360,79 184.552,63
24		149.865,92	149.865,92 189.535,55	149.865,92 189.535,55
25		152.413,64	152.413,64 194.653,01	152.413,64 194.653,01

**Lo sviluppo è stato effettuato su base annua ipotizzando la decorrenza al 31/12 e considerando il solo versamento effettuato alla sottoscrizione.**

**Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.**

## Tariffa 39 T: sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

### A) TASSO DI RENDIMENTO GARANTITO

Decorrenza: 31.12

Premio unico: 50.000,00

Capitale Iniziale: 50.000,00

Sviluppo indicativo per 25 anni

Tasso tecnico: 0%

Tasso garantito: 0%

Anni trascorsi	Premi versati	Valori al 31.12 di ogni anno			
		Capitale assicurato	Prestazione aggiuntiva	Capitale in caso morte	Valore di Riscatto fine anno
1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.250,00
2		50.000,00	0,00	50.000,00	49.500,00
3		50.000,00	0,00	50.000,00	49.750,00
4		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
21		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato alla sottoscrizione potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 4 anni.**

**Lo sviluppo è stato effettuato su base annua ipotizzando la decorrenza al 31/12 e considerando il solo versamento effettuato alla sottoscrizione.**

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

**AVVERTENZA:** Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Tasso Rendimento Lordo: 3%  
Spese Gestione Annuale: 1,30%  
Rendimento Attribuito: 1,70%  
Tasso Tecnico: 0%  
Tasso Garantito: 0%  
Misura rivalutazione: 1,70%

Anni trascorsi	Premi versati	Valori al 31.12 di ogni anno			
		Capitale assicurato	Prestazione aggiuntiva	Capitale in caso morte	Valore di Riscatto fine anno
1	50.000,00	50.000,00	850,00	50.000,00	49.250,00
2		50.000,00	850,00	50.000,00	49.500,00
3		50.000,00	850,00	50.000,00	49.750,00
4		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
5		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
6		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
7		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
8		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
9		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
10		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
11		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
12		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
13		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
14		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
15		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
16		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
17		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
18		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
19		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
20		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
21		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
22		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
23		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
24		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00
25		50.000,00	850,00	50.000,00	50.000,00

**Lo sviluppo è stato effettuato su base annua ipotizzando la decorrenza al 31/12 e considerando il solo versamento effettuato alla sottoscrizione.**

**Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.**

\*\*\*\*\*

**Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

*Il Rappresentante legale  
Dott. Paolo Penco*



#### **Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata**

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornati al 1° dicembre 2015.

# Condizioni contrattuali

## Contratto di assicurazione a vita intera con rivalutazione annua del capitale, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi (tariffe n. 37 T e 38 T)

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

### Articolo 1 Prestazioni assicurate

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, la Società corrisponde ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente, previa richiesta scritta, un capitale pari al premio alla sottoscrizione ed agli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione previste e di eventuali riscatti parziali effettuati, rivalutati ogni anno fino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di decesso dell'Assicurato, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis fino alla data del decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

La misura annua di rivalutazione minima garantita dalla Società è pari allo 0%. Le modalità di rivalutazione del capitale sono disciplinate all'art. 7.

Si terrà inoltre conto, ai fini della liquidazione della prestazione caso morte, di eventuali versamenti aggiuntivi intervenuti fra l'ultimo 31.12 e la data del decesso rivalutati dalla data di decorrenza del versamento pro-rata fino alla data del decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

### Articolo 2 Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite previo versamento alla Società, in un'unica soluzione ed in via anticipata da parte del Contraente, del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi. Il Contraente si impegna a versare il premio unico al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Per la tariffa 37 T, l'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 10.000,00 né superiore a euro 29.999,99.

Per la tariffa 38 T, l'importo del premio alla sottoscrizione non può risultare inferiore a euro 30.000,00.

L'importo minimo di ciascun eventuale versamento aggiuntivo non potrà risultare inferiore a euro 2.500,00.

Resta comunque inteso che Zurich si riserva in qualsiasi momento il diritto di non accettare gli eventuali versamenti aggiuntivi.

**In ogni caso, il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi a eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati alla gestione separata Zurich Fund, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00. Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora, su espressa richiesta del contraente e a fronte di deroga concessa da Zurich, venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all'Art. 8 "Riscatto" delle presenti Condizioni contrattuali.**

### Articolo 3

#### Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo

caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione, quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Zurich si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

#### **Articolo 4 Diritto di recesso**

Ai sensi della normativa vigente, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata)

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna del documento di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto, al netto delle eventuali spese di emissione.

#### **Articolo 5**

##### **Decorrenza e durata del contratto**

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto è collegata all'esistenza in vita dell'Assicurato. Il contratto si scioglie in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto totale da parte del Contraente.

#### **Articolo 6**

##### **Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 e i 90 anni compiuti. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### **Articolo 7**

##### **Rivalutazione della prestazione assicurata e spese di gestione**

Il capitale assicurato è pari alla somma del premio versato alla sottoscrizione e degli eventuali versamenti aggiuntivi, dedotte le eventuali spese di emissione (pari a euro 50,00 per la tariffa 37

T) e gli eventuali riscatti parziali effettuati. Il capitale assicurato in vigore ad ogni 31 dicembre viene rivalutato per un anno intero ad ogni 31 dicembre successivo. La rivalutazione annua del capitale assicurato è calcolata sulla base del rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata Zurich Fund in cui sono investiti il premio unico versato dal Contraente, al netto dei costi, e gli eventuali versamenti aggiuntivi. La Gestione Separata Zurich Fund è disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

La Società dichiara, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il rendimento realizzato da Zurich Fund.

Il rendimento attribuito ai Contraenti, con effetto 31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento realizzato nell'esercizio annuale conclusosi il 30 settembre precedente, al netto della spese di gestione pari a 1,4% (per la tariffa 37 T) e a 1,3% (per la tariffa 38 T).

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito sopra descritto.  
Il contratto prevede un tasso di interesse annuo minimo garantito pari allo 0%.

Ad ogni 31 dicembre, il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato in vigore a tale data un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione annua determinata secondo le

modalità sopra descritte.

La parte di capitale relativa al premio unico, al netto dei costi eventualmente previsti, e agli eventuali versamenti aggiuntivi, si rivaluta pro-rata temporis dalla data di decorrenza dei rispettivi versamenti fino al 31 dicembre immediatamente successivo.

La rivalutazione annua del capitale Assicurato, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

## Articolo 8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale. Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. Il riscatto parziale è possibile purché il capitale residuo non sia inferiore a euro 5.000,00. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale residuo. Il valore di riscatto è determinato secondo i criteri descritti di seguito.

### 8.1 Determinazione del valore di riscatto

A. Nel caso in cui il cumulo premi versato dal Contraente nella Gestione Separata Zurich Fund, anche per effetto della sottoscrizione di più contratti con la Società, al netto dei premi relativi ad eventuali riscatti, non superi la cifra di euro 1.000.000, il Contraente può richiedere alla Società, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), la liquidazione del valore di riscatto del contratto determinato secondo i criteri di cui al successivo punto B).

Il valore di riscatto è determinato come la somma dei seguenti importi:

1. del capitale assicurato, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti precedentemente, rivalutato fino al 31 dicembre antecedente la data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto e ulteriormente rivalutato pro-rata temporis fino alla data di richiesta di riscatto, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto;
2. di eventuali versamenti aggiuntivi effettuati fra l'ultimo 31.12 e la data del riscatto stesso, rivalutati dalla data di decorrenza del singolo versamento pro-rata fino alla data del riscatto ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

Il valore così determinato sarà quindi moltiplicato per la percentuale di riscatto indicata nella seguente tabella considerando (i) il numero di anni trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto e (ii) la tariffa prescelta.

### Tabella delle percentuali di riscatto

Anno in corso	Tar. 37 T	Tar. 38 T
2	97,00%	98,50%
3	98,00%	99,00%
4	99,00%	99,50%
>= 5	100,00%	100,00%

B. Se su espressa richiesta del Contraente in deroga a quanto previsto al precedente articolo 2, il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Fund, anche per effetto della sottoscrizione di più contratti con la Società, al netto dei premi relativi ad eventuali riscatti, sia superiore alla cifra di euro 1.000.000 e **comunque nell'arco dei 24 mesi successivi all'ultima data di permanenza sopra tale limite**, il Contraente può richiedere – con le stesse modalità e secondo gli stessi parametri di cui al punto A) – la liquidazione di un importo di riscatto, al lordo di eventuali costi, di euro 250.000 complessivi, calcolato su un arco di mesi 12 intercorrente tra ciascuna richiesta di riscatto.

#### Limitatamente alle somme eccedenti il limite di euro

**250.000 di cui sopra, l'importo calcolato come al precedente punto A), per ogni frazione di capitale relativa a ciascun versamento effettuato**, viene scontato, per il periodo intercorrente tra il momento della richiesta di riscatto e la scadenza del settennato di riferimento, di seguito definito, ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e:

1. il rendistato noto alla data di decorrenza di ciascun versamento, qualora il riscatto venga richiesto nei primi 7 anni della relativa durata;
2. limitatamente alle annualità mancanti alla quattordicesima ricorrenza annuale, il rendistato noto alla settima ricorrenza annuale del versamento stesso, qualora il riscatto venga richiesto successivamente al compimento della settima ricorrenza annuale del singolo versamento di premio;

3. per periodi successivi di sette anni in cui viene suddiviso il contratto, il rendistato noto alla data di scadenza del settennato precedente, in caso di richiesta di riscatto successiva al compimento della quattordicesima annualità.

**Il valore di riscatto per richieste eccedenti il limite di euro 250.000 come sopra determinato, con riferimento a ciascun premio versato, sarà esente dall'applicazione dell'adeguamento descritto ai precedenti punti 1, 2 e 3 alla ricorrenza settennale di ciascun versamento.**

#### Tabella esemplificativa dei valori liquidati

Importo riscattato al lordo degli eventuali costi applicati	Percentuali di riscatto di cui al punto A*	Importo liquidabile al netto delle penali di cui al punto A	Anni trascorsi dalla decorrenza del relativo versamento	Annualità di scadenza del settennato di riferimento	Rendistato alla decorrenza del settennato di riferimento	Rendistato del mese precedente e la richiesta di riscatto	Tasso di sconto applicato*	Importo riscattato eccedente il limite di €250.000 calcolato come al punto B	Importo liquidato totale
€ 300.000,00	99,00%	€ 247.500,00	3	7	3,90%	2,20%	0,00%	€ 49.500,00	€ 297.000,00
€ 300.000,00	100,00%	€ 250.000,00	10	14	3,20%	6,00%	2,80%	€ 44.771,08	€ 294.771,08
€ 300.000,00	100,00%	€ 250.000,00	6	7	4,10%	5,10%	1,00%	€ 49.504,95	€ 299.504,95

\* Visto l'ammontare degli importi riscattati l'esempio fa riferimento alle percentuali di riscatto previste dalla tariffa 38 T

\*\* Lo sconto viene applicato per un periodo pari alla differenza tra la scadenza del settennato di riferimento e gli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del versamento all'importo liquidabile al netto delle penali previste al punto A.

**N.B.: I valori sopra indicati sono in euro e al lordo di eventuali imposte. L'esempio è elaborato considerando un importo riscattato, al lordo di eventuali costi applicati, di Euro 300.000,00.**

I dati giornalieri del "Rendistato" sono diffusi una volta a settimana (di norma il lunedì) tramite circuito Reuters (pagina BITR). I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

**Le singole frazioni di capitale vengono di volta in volta riscattate secondo l'ordine cronologico dei relativi versamenti (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").**

**Il Contraente prende atto inoltre che, a fronte dell'eventuale penalizzazione economica prevista in caso di riscatto, l'importo liquidabile può risultare inferiore ai relativi premi versati.**

#### Articolo 9

##### Opzioni contrattuali

Il contratto non prevede l'esercizio di opzioni contrattuali.

#### Articolo 10 Beneficiari

**10.1** Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio;
- (ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione

di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

**10.2** Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

**10.3** Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

**La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Cod. Civ o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Cod. Civ.).**

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

## **Articolo 11**

### **Cessione - pegno - vincolo**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

## **Articolo 12**

### **Pagamenti della Società**

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione.

In caso di riscatto:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- proposta e comunicazione di accettazione della proposta;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);
- proposta e comunicazione di accettazione della proposta;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).

La Società, per particolari esigenze istruttorie (sinistro, polizze cedute, vincolate o impegnate, casi particolari di beneficio, ecc...) si riserva il diritto di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti inviati, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione.

Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società.

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 15 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 14 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

### **Articolo 13 Foro competente**

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

### **Articolo 14**

#### **Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.**

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

### **Obbligo di identificazione**

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

### **Obbligo di comunicazione**

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

### **Articolo 15**

#### **Obbligo di adeguata verifica della clientela**

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, Zurich dovrà contattare il contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui Zurich non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

### **Articolo 16**

#### **Variazioni transnazionali di residenza**

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

## **Articolo 17**

### **Embargo, sanzioni amministrative e commerciali**

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, Zurich/la compagnia/la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

## **Articolo 18**

### **Modifiche contrattuali**

Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

\*\*\*\*\*

*Il Rappresentante legale*

*Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2015.

# Condizioni contrattuali

## Contratto di assicurazione a vita intera con corresponsione di una prestazione aggiuntiva ricorrente annua, a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi (tariffa n. 39 T)

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

### Articolo 1 Prestazioni assicurate

La Società si impegna a corrispondere al Contraente, ad ogni ricorrenza annua del contratto, un importo variabile, definita prestazione aggiuntiva ricorrente, il cui valore è determinato in funzione del rendimento annuo lordo registrato dalla Gestione Separata Zurich Fund, nella quale sono investiti i premi unici versati al netto delle eventuali spese di emissione previste. Le modalità di calcolo del valore della prestazione aggiuntiva ricorrente annua sono indicate nell'articolo 7.

La rivalutazione annua minima garantita dalla Società è pari a 0%.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari, previa richiesta scritta, il capitale assicurato, pari alla somma del premio unico versato e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione e degli eventuali riscatti parziali effettuati, in vigore al 31 dicembre precedente la data di decesso dell'Assicurato e ulteriormente rivalutato pro-rata temporis fino alla data del decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

### Articolo 2 Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite previo versamento alla Società, in un'unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente, del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi.

L'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 30.000,00.

L'importo minimo di ciascun eventuale versamento aggiuntivo non potrà risultare inferiore a euro 2.500,00.

Resta comunque inteso che Zurich si riserva in qualsiasi momento il diritto di non accettare gli eventuali versamenti aggiuntivi.

**In ogni caso, il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi a eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati alla gestione separata Zurich Fund, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00. Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora, su espressa richiesta del contraente e a fronte di deroga concessa da Zurich, venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all'Art. 8 "Riscatto" delle presenti Condizioni contrattuali.**

### Articolo 3

#### Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione, quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Zurich si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

#### **Articolo 4 Diritto di recesso**

Ai sensi della vigente normativa, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata). Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna del documento di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto, al netto delle eventuali spese di emissione.

#### **Articolo 5**

##### **Decorrenza e durata del contratto**

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto è collegata all'esistenza in vita dell'Assicurato.

Il contratto si scioglie in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto totale da parte del Contraente.

#### **Articolo 6**

##### **Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente**

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni e i 90 anni (età assicurativa in entrambi i casi). Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### **Articolo 7**

##### **Modalità di calcolo e di pagamento della prestazione aggiuntiva ricorrente**

Il capitale assicurato è determinato dalla somma del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, dedotti gli eventuali riscatti parziali effettuati.

L'eventuale prestazione aggiuntiva viene calcolata ad ogni 31 dicembre, sulla base del rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata Zurich Fund in cui sono investiti il premio unico versato dal Contraente e gli eventuali versamenti aggiuntivi. La Gestione Separata Zurich Fund è disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Ai fini del calcolo della prestazione aggiuntiva La Società dichiara, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il rendimento realizzato da Zurich Fund.

Il rendimento attribuito ai Contraenti, con effetto 31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento realizzato nell'esercizio annuale conclusosi il 30 settembre precedente, al netto della spese di gestione pari a 1,3%.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito sopra descritto.

Il contratto prevede un tasso di interesse annuo minimo garantito pari allo 0%.

Ad ogni 31 dicembre, viene determinata l'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente calcolata moltiplicando il capitale assicurato in vigore a tale data, al netto degli eventuali riscatti parziali intercorsi, per la misura di rivalutazione annua determinata secondo le modalità sopra descritte.

La parte di eventuale prestazione aggiuntiva relativa al premio alla sottoscrizione e agli eventuali versamenti aggiuntivi, si calcola pro-rata temporis dalla data di decorrenza dei rispettivi versamenti fino al 31 dicembre immediatamente successivo.

L'eventuale prestazione aggiuntiva verrà liquidata al Contraente entro il 20 gennaio, di ogni anno, successivo

alla data di calcolo della prestazione stessa.

## Articolo 8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale. Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. Il riscatto parziale è possibile purché il capitale residuo non sia inferiore a euro 5.000,00. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale residuo.

Il valore di riscatto è determinato secondo i criteri descritti di seguito.

### 8.1 Determinazione del valore di riscatto

A. Nel caso in cui il cumulo premi versato dal Contraente nella Gestione Separata Zurich Fund, anche per effetto della sottoscrizione di più contratti con la Società, al netto dei premi relativi ad eventuali riscatti, non superi la cifra di euro 1.000.000, il Contraente può richiedere alla Società, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), la liquidazione del valore di riscatto del contratto determinato secondo i criteri di cui al successivo punto B).

Il valore di riscatto è determinato come la somma dei seguenti importi:

1. del capitale assicurato, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti precedentemente, rivalutato fino al 31 dicembre antecedente la data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto e ulteriormente rivalutato pro-rata temporis fino alla data di richiesta di riscatto, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto;
2. di eventuali versamenti aggiuntivi effettuati fra l'ultimo 31.12 e la data del riscatto stesso, rivalutati dalla data di decorrenza del singolo versamento pro-rata fino alla data del riscatto ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

Il valore così determinato sarà quindi moltiplicato per la percentuale di riscatto indicata nella seguente tabella considerando (i) il numero di anni trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto e (ii) la tariffa prescelta.

### Tabella delle percentuali di riscatto

Anno in corso	Tar. 39 T
2°	98,50%
3°	99,00%
4°	99,50%
>= 5	100,00%

B. Se su espressa richiesta del Contraente in deroga a quanto previsto al precedente articolo 2, il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Fund, anche per effetto della sottoscrizione di più contratti con la Società, al netto dei premi relativi ad eventuali riscatti, sia superiore alla cifra di euro 1.000.000 e **comunque nell'arco dei 24 mesi successivi all'ultima data di permanenza sopra tale limite**, il Contraente può richiedere – con le stesse modalità e secondo gli stessi parametri di cui al punto A) – la liquidazione di un importo di riscatto, al lordo di eventuali costi, di euro 250.000 complessivi, calcolato su un arco di mesi 12 intercorrente tra ciascuna richiesta di riscatto.

**Limitatamente alle somme eccedenti il limite di euro 250.000 di cui sopra, l'importo calcolato come al precedente punto A), per ogni frazione di capitale relativa a ciascun versamento effettuato, viene scontato, per il periodo intercorrente tra il momento della richiesta di riscatto e la scadenza del settennato di riferimento, di seguito definito, ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e:**

1. il rendistato noto alla data di decorrenza di ciascun versamento, qualora il riscatto venga richiesto nei primi 7 anni della relativa durata;
2. limitatamente alle annualità mancanti alla quattordicesima ricorrenza annuale, il rendistato noto alla settima ricorrenza annuale del versamento stesso, qualora il riscatto venga richiesto successivamente al compimento della settima ricorrenza annuale del singolo versamento di premio;
3. per periodi successivi di sette anni in cui viene suddiviso il contratto, il rendistato noto alla data di scadenza del settennato precedente, in caso di richiesta di riscatto successiva al compimento della quattordicesima annualità.

**Il valore di riscatto per richieste eccedenti il limite di euro 250.000 come sopra determinato, con riferimento a ciascun premio versato, sarà esente dall'applicazione dell'adeguamento descritto ai precedenti punti 1, 2 e 3 alla ricorrenza settennale di ciascun versamento.**

#### Tabella esemplificativa dei valori liquidati

Importo riscattato al lordo degli eventuali costi applicati	Percentuali di riscatto di cui al punto A*	Importo liquidabile al netto delle penali di cui al punto A	Anni trascorsi dalla decorrenza del relativo versamento	Annualità di scadenza del settennato di riferimento	Rendistato alla decorrenza del settennato di riferimento	Rendistato del mese precedente e la richiesta di riscatto	Tasso di sconto applicato*	Importo riscattato eccedente il limite di €250.000 calcolato come al punto B	Importo liquidato totale
€ 300.000,00	99,00%	€ 247.500,00	3	7	3,90%	2,20%	0,00%	€ 49.500,00	€ 297.000,00
€ 300.000,00	100,00%	€ 250.000,00	10	14	3,20%	6,00%	2,80%	€ 44.771,08	€ 294.771,08
€ 300.000,00	100,00%	€ 250.000,00	6	7	4,10%	5,10%	1,00%	€ 49.504,95	€ 299.504,95

\* Lo sconto viene applicato per un periodo pari alla differenza tra la scadenza del settennato di riferimento e gli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del versamento all'importo liquidabile al netto delle penali previste al punto A.

**N.B.: I valori sopra indicati sono in euro e al lordo di eventuali imposte. L'esempio è elaborato considerando un importo riscattato, al lordo di eventuali costi applicati, di Euro 300.000,00.**

I dati giornalieri del "Rendistato" sono diffusi una volta a settimana (di norma il lunedì) tramite circuito Reuters (pagina BITR). I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

**Le singole frazioni di capitale vengono di volta in volta riscattate secondo l'ordine cronologico dei relativi versamenti (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").**

**Il Contraente prende atto inoltre che, a fronte dell'eventuale penalizzazione economica prevista in caso di riscatto, l'importo liquidabile può risultare inferiore ai relativi premi versati.**

#### Articolo 9

##### Opzioni contrattuali

Il contratto non prevede l'esercizio di opzioni contrattuali.

#### Articolo 10 Beneficiari

**10.1** Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (iv) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio;
- (v) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- (vi) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurate è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

**10.2** Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise

indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

**10.3** Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

**La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Cod. Civ o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Cod. Civ.).**

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

## **Articolo 11**

### **Cessione - pegno - vincolo**

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

## **Articolo 12**

### **Pagamenti della Società**

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario e completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- proposta e comunicazione di accettazione della proposta;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);
- proposta e comunicazione di accettazione della proposta;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 15 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 14 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La Società, per particolari esigenze istruttorie (sinistro, polizze cedute, vincolate o impegnate, casi particolari di beneficio, ecc...) si riserva il diritto di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti inviati, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione.

Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Il pagamento dell'eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente, come calcolata al precedente articolo 7, in deroga a quanto indicato nei punti precedenti, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. E' data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente su cui addebitare detto importo ricorrente, a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) indirizzata alla Società entro il 30 novembre precedente la data di calcolo della prestazione stessa. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società.

### **Articolo 13 Foro competente**

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

### **Articolo 14**

#### **Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.**

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

### **Obbligo di identificazione**

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

### **Obbligo di comunicazione**

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

### **Articolo 15**

#### **Obbligo di adeguata verifica della clientela**

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, Zurich dovrà contattare il contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui Zurich non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

## **Articolo 16**

### **Variazioni transnazionali di residenza**

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

## **Articolo 17**

### **Embargo, sanzioni amministrative e commerciali**

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, Zurich/la compagnia/la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

## **Articolo 18**

### **Modifiche contrattuali**

Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

\*\*\*\*\*

*Il Rappresentante legale  
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2015.

# Regolamento della gestione separata

La gestione separata Zurich Fund è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Fund.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Fund possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altre Borse. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Non possono escludersi a priori investimenti nel settore immobiliare, con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	<b>Limite minimo</b>	<b>Limite massimo</b>
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Fund è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Fund non è dedicato un segmento di clientela definito.

Il valore delle attività gestite da Zurich Fund non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Fund potranno gravare unicamente i seguenti costi:

1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;

2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Fund sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Fund è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Fund al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Fund al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Fund in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verificano soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

\*\*\*\*\*

*Il Rappresentante legale  
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nel presente Regolamento sono aggiornati al 1° dicembre 2015.

## **INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in prosieguo, il "Codice") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili.

### **1. FINALITÀ ASSICURATIVE**

I Suoi dati personali - anche sensibili - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società<sup>2</sup>.

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

### **2. ULTERIORI FINALITÀ: MARKETING, INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI, RICERCHE DI MERCATO E RILEVAZIONI STATISTICHE**

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla Società:

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita di prodotti o servizi offerti dalla Società o prodotti o servizi di soggetti terzi (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, oltre alle modalità tradizionali quali invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

(ii) per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

(iii) per comunicarli a soggetti terzi indicati in nota<sup>3</sup>. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

### **3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

### **4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del Trattamento è la Società con la quale è stato concluso il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo.

### **5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali, inclusi i dati sensibili, potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota<sup>4</sup>, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota<sup>5</sup>, i quali potranno agire con responsabili esterni del trattamento.

5.3 I Suoi dati potranno essere trasferiti all'estero, anche in Paesi extra UE.

5.4 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

### **6. I SUOI DIRITTI (ART. 7 DEL CODICE)**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Con riferimento alle attività di cui al punto 2(i) si precisa inoltre che l'opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estenderà altresì a quelle tradizionali, ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte ovvero il diritto di manifestare l'eventuale volontà di ricevere

1 L'art. 4 del d. lgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

2 Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno; .

3 Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti operanti nel settore bancario e di intermediazione assicurativa e finanziaria.

4 (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

5 Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consulenti e fornitori di servizi.

comunicazioni per le suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.  
Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto o del preventivo al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com)

# Glossario

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita o di capitalizzazione con partecipazione agli utili.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita
2. definizioni relative alla polizza
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita
5. terminologia relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazioni agli utili

## 1. Definizioni generali

### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

### **Cessione, pegno, vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **Conclusione del contratto**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

### **Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

**Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

**Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto ad un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

**Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

**Differimento (periodo di)**

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

**Diritti (o interessi) di frazionamento**

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

**Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

**Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

**Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

**Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del regolamento della gestione separata
- Glossario

- proposta

### **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

### **Intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

### **Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

### **Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### **Opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

### **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

### **Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **Prestito**

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

### **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

### **Questionario sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza

al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

### **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (S.D.D. - Sepa Direct Debit), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

### **Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

### **Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

### **Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

### **Riduzione**

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

### **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

### **Riscatto parziale**

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

### **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

### **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

### **Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

### **Scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

### **Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

### **Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di

assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

### **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

### **Tassazione separata**

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

### **Tasso di riscatto**

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

### **Trasformazione**

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

### **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

## **2. Definizioni relative alla polizza**

### **Contratto (di assicurazione sulla vita)**

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

### **Contratto (di capitalizzazione)**

contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

### **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione

### **Polizza casovita**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

### **Polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

### **Polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.

### **Polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso

vita, polizze caso morte, polizze miste.

#### **Polizze miste**

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

#### **Polizza rivalutabile**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

### **3. Definizioni relative al premio**

#### **Premio aggiuntivo (o estemporaneo)**

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

#### **Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

#### **Premio complessivo (o lordo)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

#### **Premio di riferimento**

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le Condizioni contrattuali.

#### **Premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti.

#### **Premio periodico**

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

#### **Premio puro**

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione.

È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

#### **Premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

#### **Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

#### **Premio unico ricorrente**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

#### **Sconto di premio**

Operazione descritta nella Nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

#### **Sovrappremio**

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

#### **Tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

## **4. Definizione - Prestazione e garanzie**

#### **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

#### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

#### **Prestazioni in caso di sopravvivenza**

##### **Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)**

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle Condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

##### **Garanzia di rendimento a scadenza**

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

##### **Pagamento di somme periodiche**

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle Condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

##### **Prestazione a scadenza**

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

##### **Rendita differita certa e poi vitalizia**

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

### **Rendita differita reversibile**

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

### **Rendita immediata certa e poi vitalizia**

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

### **Rendita immediata reversibile**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

### **Rendita temporanea differita**

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

### **Rendita vitalizia differita**

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

### **Rendita temporanea immediata**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

## **Prestazioni in caso di decesso**

### **Controassicurazione dei premi**

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle Condizioni contrattuali.

### **Controassicurazione speciale**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

### **Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

### **Capitale in caso di decesso (termine fisso)**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

### **Rendita vitalizia immediata in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

## **Altre prestazioni e garanzie**

### **Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

### **Rendita vitalizia in caso di invalidità**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

### **Opzioni contrattuali**

#### **Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia**

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

#### **Opzione da capitale in rendita vitalizia**

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

#### **Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile**

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

#### **Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia**

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

#### **Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile**

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.

## **5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili**

### **Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

### **Composizione della Gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

### **Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

### **Dati storici**

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato della Gestione separata negli ultimi anni.

### **Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

### **Fusioni di Gestioni separate**

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

### **Gestione separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spesa di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

### **Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

### **Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

### **Prospetto annuale della Gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

### **Regolamento della Gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

### **Rendiconto annuale della Gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

### **Rendimento finanziario**

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

### **Rendimento minimo trattenuto**

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

### **Rendistato**

Rendimento medio effettivo a scadenza di un campione di titoli di Stato a tasso fisso quotati sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), calcolato giornalmente dalla Banca d'Italia. I dati giornalieri del "Rendistato" sono diffusi una volta a settimana (di norma il lunedì) tramite circuito Reuters (pagina BITR). I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

### **Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

### **Rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

### **Spese di gestione**

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata.

### **Società di revisione**

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

**Tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

**Tasso tecnico**

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

**Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".**

*Il Rappresentante legale*

*Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1° dicembre 2015.







### Il sottoscritto Assicurando

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** del segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
  - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
  - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
  - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) dell'Assicurando \_\_\_\_\_

### I Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

In qualità di Intermediario assicurativo/promotore finanziario, incaricato dell'identificazione, attesto con la presente sottoscrizione che la/le firma/e del/dei Cliente/i è/sono stata/e apposta/e in mia presenza. Attesto, inoltre, sotto la mia personale responsabilità, di avere identificato il/i su indicato/i soggetto/i ai sensi della normativa vigente.

Collocatore \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Regione di attività \_\_\_\_\_  
Codice Intermediario Assicurativo/Promotore Finanziario \_\_\_\_\_ Codice RUI \_\_\_\_\_  
Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### L Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

#### A) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione \_\_\_\_\_ Data e Firma \_\_\_\_\_  
Contraente \_\_\_\_\_  
Assicurato (se diverso dal Contraente) \_\_\_\_\_

#### B) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), **presto il mio** specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi.  SI  NO
- (ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.  SI  NO
- (iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.  SI  NO

Nome e Cognome/denominazione \_\_\_\_\_ Data e Firma \_\_\_\_\_  
Contraente \_\_\_\_\_

### Spazio riservato all'Intermediario Valutazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

#### Valutazione dell'Intermediario:

- A) Reticenza nel fornire le informazioni richieste  B) Poca trasparenza della compagine societaria al fine di identificare il titolare effettivo  
 C) Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica  D) L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabili  E) Comportamento che non denota anomalie

Luogo e Data di compilazione \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) dell'Intermediario \_\_\_\_\_

## **Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata**

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:  
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Capitale sociale € 164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027  
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2  
C.F./R.I. Milano 02655990584, PIVA 08921640150  
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)  
Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - www.zurich.it

